

**CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E  
..... (SOGETTO ABILITATO ALL'ASSISTENZA  
FISCALE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, E  
SUCCESSIVE MODIFICHE) PER L'AFFIDAMENTO E LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO  
DI RACCOLTA E TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE SITUAZIONI  
REDDITUALI (MODELLI RED) E DELLE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ  
(MODELLI ICRI, ICLAV, ACC.AS/PS) AL FINE DELLA CORRETTA EROGAZIONE  
DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E/O ASSISTENZIALI - CAMPAGNE RED E  
INV CIV 2015/2016**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., in ....., con la presente scrittura redatta in due copie, da valere ad ogni effetto

**LE SOTTOSCRITTE PARTI**

il ....., nato a ....., il ....., domiciliato per la carica in ....., il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello "ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE", Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di .....

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

e

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.....), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra,  
giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

ovvero

giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il componente dichiara essere tutt'ora valida e non revocata e che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

(in appresso anche più brevemente "soggetto abilitato" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

**VISTI**

- l'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;

- l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede *“a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”*;
- l'articolo 1, commi 248 e 248 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. d-bis, nn. 1 e 2, del decreto legge n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011, che stabilisce, per gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o per chi ne ha la tutela, l'obbligo di presentare annualmente una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto;
- l'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n.118, come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che stabilisce per gli invalidi civili parziali di età compresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno di età, titolari di assegno mensile, l'obbligo di presentare annualmente all'INPS una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale gli stessi autocertificano di non svolgere attività lavorativa;
- il D.M. 22 gennaio 1997 con il quale sono stati adottati i modelli di dichiarazione di responsabilità da effettuarsi da invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento e da invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.118;
- l'articolo 3 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 che prevede che l'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero;
- l'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 che individua, in materia di pensione sociale, tra i requisiti necessari per il diritto alla prestazione, la residenza stabile e continuativa in Italia;
- l'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 secondo cui dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale viene corrisposto l'assegno sociale, al ricorrere delle condizioni previste dalla stessa legge, tra le quali la residenza stabile e continuativa in Italia e l'assenza dello stato di ricovero in istituto o comunità con retta a carico di Enti pubblici;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali 13 gennaio 2003, di attuazione dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il titolare di assegno sociale deve produrre idonea documentazione, rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari;
- la legge 11 ottobre 1990, n. 289 come modificata dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 che ha istituito l'indennità di frequenza, a favore degli invalidi minorenni;

- la legge 11 febbraio 1980, n. 18 che ha introdotto l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili totalmente inabili;
- l'articolo 35 del d.lgs. 175 del 21 novembre 2014 che contiene disposizioni in materia di requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati;
- l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che l'INPS provveda, tra l'altro, ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;
- l'articolo 1, comma 307, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale ha stabilito che "l'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC";
- il DM 3 aprile 2013, n.55, recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
- l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l'articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, nonché i provvedimenti dell'Autorità Garante in materia;
- la determinazione ....., n. ...., con la quale il Presidente dell'INPS ha approvato lo schema della presente convenzione,

#### **CONSIDERATO**

- che l'operazione di rilevazione dei redditi deve essere effettuata anche al fine di aggiornare i dati d'archivio;
- che, nei confronti di tutti i soggetti le cui prestazioni sono collegate al reddito, l'INPS invia apposite comunicazioni, invitandoli a dichiarare tutti i dati reddituali necessari per procedere alle verifiche di legge;

- che lo stato di ricovero gratuito in istituto si pone come elemento ostativo all'erogazione dell'indennità di accompagnamento nonché all'erogazione dell'assegno sociale nella sua misura intera e che l'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero;
- che lo svolgimento di attività lavorativa determina il venire meno del diritto all'assegno mensile a favore degli invalidi civili parziali;
- che la dimora all'estero dei titolari di pensione, di assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile si pone come elemento ostativo all'erogazione delle predette prestazioni per il tempo in cui i titolari delle stesse soggiornano fuori dal territorio italiano;
- che l'acquisizione tempestiva delle previste dichiarazioni consente all'INPS un efficiente ed economico assolvimento della verifica relativa al possesso dei requisiti previsti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali e/o di quelle collegate al reddito;
- che la platea degli assistiti, per l'età anagrafica e/o per la patologia, versa spesso in condizioni che rendono estremamente difficoltosa la redazione delle dichiarazioni avvalendosi *ex se* di procedure informatiche;
- che appare opportuno agevolare i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali in considerazione della periodicità annuale delle previste autocertificazioni;
- che quindi, l'INPS, per un più efficace, efficiente, economico e tempestivo assolvimento del compito di cui sopra, ritiene opportuno avvalersi della collaborazione dei soggetti - tra quelli abilitati all'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche - che manifestino la relativa volontà, ritenendoli idonei allo scopo;
- che tali soggetti, per la loro capillare diffusione sul territorio nazionale, sono idonei a venire incontro alle menzionate esigenze di assistenza e tutela degli assistiti;
- che la Parte privata della presente convenzione rientra tra i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e al decreto legislativo 175 del 21 novembre 2014;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1 *Natura delle premesse*

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## Art. 2

### *Oggetto della convenzione*

La presente convenzione ha ad oggetto l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali e riguarda le Campagne RED e INV CIV 2015/2016,

## Art. 3

### *Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED)*

L'attività riguarda la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) relative agli anni 2014 e 2015 nonché per le campagne RED 2013, 2014 la raccolta e la trasmissione delle medesime dichiarazioni da parte dei soli non adempienti (c.d. sollecitati), di cui al comma 4, punto 4 del presente articolo.

Con le campagne RED 2015 e 2016, l'INPS provvede a richiedere ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, collegate al reddito dei beneficiari medesimi e dei loro familiari ed erogate dall'Istituto, la comunicazione della situazione reddituale relativa agli anni 2014 e 2015 nonché, per le campagne RED 2013/2014, la comunicazione della situazione reddituale da parte dei soli non adempienti (cosiddetti sollecitati) di cui al comma 4, punto 4 del presente articolo.

L'INPS affida, per gli anni 2015 e 2016, ai fini della verifica prevista ai sensi dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in via non esclusiva ed a titolo oneroso, al soggetto abilitato, che accetta, lo svolgimento dell'attività (di seguito denominato "attività") di raccolta e di trasmissione all'INPS delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED). Le suddette dichiarazioni sono rese dai soggetti di cui al comma 4 del presente articolo e sono riferite ai redditi non dichiarati all'Agenzia delle Entrate a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico. La conclusione di ciascuna campagna RED è fissata entro la fine del mese di febbraio di ogni anno successivo a quello della campagna cui si riferisce.

Premesso che non devono essere dichiarati i redditi provenienti da prestazioni previdenziali e/o assistenziali presenti nel "Casellario dei pensionati", tra i soggetti che ricevono la richiesta, coloro che devono effettivamente comunicare i redditi all'INPS (di seguito denominati "dichiaranti") sono quelli che versano in una delle seguenti situazioni reddituali, proprie e/o dei familiari al cui reddito è collegata la prestazione:

1. variazione della situazione reddituale rispetto a quella dell'anno precedente e possesso di redditi non dichiarati all'Agenzia delle Entrate, a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico;
2. situazione reddituale invariata rispetto a quella comunicata per l'anno precedente, in presenza di redditi non dichiarati all'Agenzia delle Entrate, a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico;
3. redditi con valore pari a zero, con riferimento a tutte le tipologie reddituali richieste anche quelle esenti e/o escluse dall'imposizione fiscale;

4. situazione reddituale oggetto di "comunicazione di sollecito" da parte dell'Istituto ai soggetti che non hanno comunicato la propria situazione reddituale e/o quella di eventuali familiari il cui reddito è collegato alla prestazione del titolare. Per tali modelli l'intermediario dovrà acquisire tutti i redditi dei soggetti interessati (titolare e familiari se richiesti per la prestazione oggetto di verifica);
5. situazioni che danno luogo alle dichiarazioni reddituali cosiddette brevi inerenti le dichiarazioni di decesso, espatrio o rinuncia.

Nel caso in cui almeno un soggetto tra il beneficiario e/o i familiari specificati nel Modello RED, il cui reddito è collegato alla prestazione del titolare, abbia l'obbligo di presentare il modello reddituale, devono essere dichiarati contestualmente i redditi di tutti i soggetti, specificati nel Modello RED, interessati dalla prestazione, al fine di consentire l'immediata, puntuale e completa verifica della posizione da parte dell'Istituto. Si precisa che il soggetto abilitato deve acquisire contestualmente tutti i redditi di cui il soggetto "dichiarante", così come definito nel presente articolo, risulti titolare.

Per ciascuna campagna RED, i modelli dovranno essere trasmessi all'Istituto entro trenta giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato, secondo le modalità di cui all'articolo 7. La trasmissione dopo tale termine comporterà l'applicazione di riduzioni nei compensi, secondo quanto previsto all'art. 14.

Le specifiche obbligazioni delle Parti, che discendono dall'affidamento delle attività, sono indicate nella presente convenzione.

#### Art. 4

*Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell'erogazione delle prestazioni assistenziali (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS)*

L'attività riguarda la raccolta e la trasmissione di dichiarazioni di responsabilità al fine dell'erogazione delle prestazioni assistenziali relative agli anni 2015 e 2016, nonché per le campagne INV CIV 2014/2015 la raccolta e la trasmissione delle medesime dichiarazioni da parte dei soli non adempienti (cd. sollecitati).

Con le campagne INV CIV 2015 e 2016 l'INPS provvede a richiedere, ai soggetti beneficiari di prestazioni assistenziali, collegate allo stato di invalidità civile ed erogate dall'Istituto, la comunicazione delle dichiarazioni dirette a verificare rispettivamente, il diritto all'indennità di accompagnamento, all'indennità di frequenza e all'assegno mensile, nonché delle dichiarazioni relative alle situazioni di ricovero, alla frequenza di istituzione scolastica e alla dimora all'estero per il diritto alla pensione sociale e all'assegno sociale. Per le campagne INV CIV 2014/2015, la richiesta attiene soltanto ai non adempienti (cd. sollecitati).

L'INPS affida, per gli anni 2015 e 2016, ai fini della verifica relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione delle prestazioni assistenziali collegate allo stato di invalidità civile ed erogate dall'Istituto, in via non esclusiva ed a titolo oneroso, al soggetto abilitato, che accetta, lo svolgimento dell'attività (di seguito denominato "attività") di raccolta e di trasmissione all'INPS delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell'erogazione delle prestazioni assistenziali (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS). Le suddette dichiarazioni sono rese dai soggetti percettori delle prestazioni assistenziali secondo i modelli di cui al comma 4 del presente articolo. La conclusione

di ciascuna campagna INV CIV è fissata entro la fine del mese di febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento della campagna cui si riferisce.

Per dichiarazioni di responsabilità si intendono i seguenti modelli:

- ICRIC per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di invalidità civile;
- ICRIC FREQUENZA per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di indennità di frequenza e per le informazioni relative alla frequenza di istituzione scolastica;
- ICLAV per lo svolgimento o meno di attività lavorativa per i titolari delle prestazioni di invalidità civile;
- ACC. AS/PS per la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile;
- ACC. AS/PS per le condizioni di ricovero per i titolari di assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

Per ciascuna campagna INV CIV i modelli devono essere trasmessi all'Istituto entro trenta giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato, secondo le modalità di cui all'articolo 7.

La trasmissione dopo tale termine comporterà l'applicazione di riduzioni nei compensi, secondo quanto previsto all'art. 14.

Relativamente alle Regioni nelle quali si renda operativa la convenzione INPS/Regione per la trasmissione a cura delle aziende sanitarie dei dati relativi ai ricoveri, l'Istituto si riserva la possibilità di circoscrivere le modalità dell'attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità ai soli modelli ICLAV e ACC. AS/PS.

Le specifiche obbligazioni delle Parti, che discendono dall'affidamento delle attività, sono indicate nella presente convenzione.

## **Art. 5**

### *Contenuto del servizio*

Il servizio consta delle attività che seguono:

- 1) acquisizione, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, delle relative dichiarazioni;
- 2) controllo della correttezza del codice fiscale del dichiarante o del tutore o curatore o dei familiari se richiesti, tramite il relativo documento oppure tramite l'interrogazione dell'apposita banca dati telematica dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni);
- 3) conservazione del modello di dichiarazione e della documentazione relativa al documento di identità in corso di validità (come ad es. carta d'identità, patente, passaporto) e al codice fiscale, secondo le modalità di cui al successivo art.8.

Nel caso in cui il cittadino deleghi altra persona alla consegna del modello, il soggetto abilitato deve conservare oltre alla copia del modello firmato dal dichiarante, il documento d'identità del dichiarante, il documento d'identità del delegato e la delega;

#### ***per la sola campagna RED:***

- riscontro della corrispondenza tra le situazioni reddituali dichiarate e la documentazione prodotta

- 4) assistenza ai dichiaranti nella compilazione del modello da acquisire;
- 5) trasmissione all'Istituto, per via telematica, delle dichiarazioni acquisite ed eventuale attestazione di conformità alla documentazione prodotta, entro i termini previsti dagli articoli 3 e 4 della presente convenzione;

***per la sola campagna INV CIV:***

- acquisizione delle dichiarazioni rese dagli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento e di indennità di frequenza, dagli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile nonché dai titolari di pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile per la verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'erogazione della provvidenza;
  - acquisizione delle dichiarazioni di cui al periodo precedente rese in nome e per conto del titolare deceduto da altri soggetti legittimati in base alla normativa vigente. In tal caso dovrà essere conservata e resa disponibile all'INPS la relativa documentazione;
  - nel caso in cui l'handicap non consenta al cittadino la compilazione e firma dell'autocertificazione se interdetto o inabilitato, la dichiarazione deve essere presentata dai rispettivi tutori o curatori. In questo caso il soggetto abilitato deve conservare il modello firmato dal tutore/curatore ed il relativo documento di identità;
  - nel caso di disabilità psichica la dichiarazione va resa solo in presenza di un tutore\curatore\amministratore di sostegno. Il soggetto abilitato deve conservare anche in questo caso il modello firmato dal tutore\ curatore\amministratore di sostegno ed il relativo documento di identità. In assenza di figura tutelare, la dichiarazione di responsabilità non deve essere presentata, ma dovrà essere consegnato direttamente il certificato medico attestante lo stato di disabilità psichica presso la sede territorialmente competente;
- 6) consegna obbligatoria della ricevuta attestante l'elaborazione del modello acquisito.

Le dichiarazioni possono essere stampate e sottoscritte, anche con firma grafometrica o digitale, resa mediante apposizione di una delle firme elettroniche di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q-bis), r) e s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

**Art. 6**

*Attività di acquisizione delle dichiarazioni*

Per lo svolgimento dell'attività di acquisizione delle dichiarazioni RED e INV CIV (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS), si individuano le fasi di seguito descritte.

- 1) L'INPS fornisce al soggetto abilitato, a seguito di specifica richiesta e limitatamente alle persone che hanno rilasciato delega allo stesso, le stringhe identificative dei soggetti interessati alla trasmissione delle dichiarazioni con le diverse modalità previste dall'Istituto

(*on line*, massiva, cooperazione applicativa) rispettivamente: entro la fine del mese di febbraio con riferimento alle campagne ordinarie di ciascun servizio ed entro il 15 marzo con riferimento ai solleciti. In tale fase, se per uno stesso cittadino ci sono più deleghe, non viene rilasciata la stringa a nessun soggetto abilitato. Le modalità operative con cui saranno trasmesse le stringhe saranno individuate dall'Istituto e comunicate ai soggetti abilitati.

L'INPS definisce, con apposito allegato, i criteri di rilevazione del reddito nonché, in accordo con i soggetti abilitati, ulteriori modalità operative per l'attuazione delle finalità della presente convenzione, la modulistica necessaria ed i tracciati record anche con riferimento alle modalità di acquisizione e trasmissione dei "solleciti". Tali informazioni saranno rese disponibili sul sito INPS.

L'INPS fornisce al soggetto abilitato le specifiche tecniche per la trasmissione e le relative procedure di controllo che saranno pubblicate nella sezione del sito dedicata al servizio in oggetto.

- 2) La seconda fase si caratterizza per l'invio, da parte dell'Istituto, della comunicazione dell'obbligo di dichiarare la situazione reddituale incidente sulla prestazione solo a quei cittadini per i quali non sono pervenute tali informazioni ad una data prestabilita, che sarà comunicata ai soggetti abilitati, per consentire una più efficiente gestione dell'attività di acquisizione.

Per le dichiarazioni relative a redditi verificati sulla base della documentazione esibita, l'attestazione di conformità viene rilasciata dal soggetto abilitato, autorizzato ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche. Qualora il dichiarante intenda autocertificare i dati relativi ai redditi, il soggetto abilitato è tenuto ad accettarla senza richiedere documentazione, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche. In ogni caso, il soggetto abilitato deve riscontrare che il dichiarante non abbia trasmesso all'Agenzia delle Entrate - per il tramite del medesimo soggetto abilitato - dati difformi da quelli autocertificati.

Al momento in cui acquisisce la dichiarazione, il soggetto abilitato informerà gli interessati che i dati acquisiti saranno trasmessi all'INPS per il perseguimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

#### **Art. 7**

##### *Attività di trasmissione delle dichiarazioni*

Le procedure informatiche di supporto alla trasmissione sono preventivamente indicate dall'Istituto, il quale fornisce tempestivamente al soggetto abilitato il software specifico idoneo a supportarle. Dette procedure vengono rilasciate dall'INPS ai soggetti abilitati.

E' facoltà del soggetto abilitato adottare il software predisposto dall'Istituto ovvero altri applicativi informatici corrispondenti alle specifiche tecniche rilasciate dall'INPS, sia in fase di stesura iniziale che successivamente, in caso di modifica delle procedure.

Qualsiasi variazione delle procedure o del software è preventivamente indicata o approvata dall'INPS.

La trasmissione potrà avvenire anche in cooperazione applicativa, secondo le regole e specifiche tecniche e di sicurezza definite dall'Istituto.

Il soggetto abilitato alla trasmissione deve risultare iscritto nel “Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico” del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l’applicazione “Entratel”. Ai soli fini della firma digitale, l’INPS accetta, oltre ai certificati Entratel, certificati digitali rilasciati da Infocamere, Actalis, Postecom.

L’Istituto si riserva la facoltà di modificare le modalità di accesso al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e fruibilità dei servizi.

Per l’abilitazione di eventuali sedi decentrate, il soggetto abilitato comunica quanto segue se non già comunicato per altre attività la cui trasmissione necessita delle stesse credenziali:

- sede decentrata del soggetto da abilitare;
- codice fiscale o partita IVA (completo della estensione –xxx) del certificato digitale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (certificato digitale Entratel);
- “Common Name” (CN) di un eventuale certificato diverso da quello Entratel, con il quale si intende effettuare l’accesso;
- “Autorità di Certificazione” (CA) che ha emesso il certificato.

Le comunicazioni di cui al comma che precede sono fatte, in formato elettronico (preferibilmente su foglio elettronico formato Excel), all’indirizzo di posta elettronica [sicurezza.card@inps.it](mailto:sicurezza.card@inps.it), della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Area Sicurezza ICT.

Il foglio elettronico allegato, contenente i dati, dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto abilitato mittente.

Le Parti si impegnano, al fine di ridurre i tempi dei conguagli a credito o a debito dei dichiaranti, a concordare nuove modalità di trasmissione dei dati che permettano l’immediato ricalcolo delle prestazioni.

#### **Art. 8**

##### *Attività di conservazione dei moduli di dichiarazione e della documentazione inerente*

Il soggetto abilitato stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal dichiarante (anche attraverso apposizione firma grafometrica o digitale), è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo non inferiore a quello della prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito (dieci anni), mentre l’altra, parimenti datata, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato.

In alternativa, allo scopo di evitare l’onere di conservazione del modello cartaceo, il soggetto abilitato, dopo aver stampato ciascun modulo di dichiarazione in unica copia (che, provvista di data, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato, il quale la sottoscrive alla sua presenza) e dopo aver inviato telematicamente all’Istituto detto modulo, svolge l’attività di cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:

- creazione di una copia del modello su un documento informatico, riportando i dati del modello vigente; il documento informatico è creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all’INPS e contiene una oppure più di una dichiarazione, ovvero creazione, a partire dai dati trasmessi all’Istituto, di un file in formato statico non modificabile, contenente i dati di ogni singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato temporalmente dal soggetto abilitato e, quindi, conservato come previsto dal comma precedente;

- conservazione informatica del citato documento, con apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di garantirne l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la certezza della data.

La documentazione relativa ai codici fiscali e ai documenti di identità consta della copia dei relativi documenti oppure del risultato dell'interrogazione dell'apposita banca dati telematica dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni). La documentazione è conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, alla stregua del comma che precede.

Analoga modalità di conservazione deve essere prevista per la documentazione prodotta dal dichiarante in caso di asseverazione della dichiarazione reddituale.

Il risultato dell'interrogazione della banca dati telematica dell'Agenzia delle Entrate può essere conservato anche come *file* informatico, nel formato originale. Il supporto informatico (oppure il *file* informatico, conservato nel formato originale) contiene la documentazione relativa ad un solo soggetto oppure a più soggetti.

Il soggetto abilitato informa il dichiarante dell'onere che incombe su quest'ultimo, di conservazione del modulo di dichiarazione e della documentazione di supporto alla dichiarazione per un periodo non inferiore a quello di cui al precedente comma 1.

#### Art. 9

##### *Duplicato del modulo di dichiarazione*

Il soggetto abilitato, sulla base di una richiesta sottoscritta dai beneficiari delle prestazioni erogate dall'Istituto, può accedere, mediante i servizi *on line* dell'Istituto, alla stampa di un eventuale duplicato del/i modello/i RED e/o INV CIV (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS).

Tale richiesta è conservata agli atti del soggetto abilitato e registrata nel processo di autenticazione *on line* relativo alla emissione del duplicato. La richiesta dei duplicati (Modelli RED e Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) potrà avvenire, oltre alle modalità *on line*, anche attraverso la cooperazione applicativa.

#### Art. 10

##### *Svolgimento del servizio in regime di avvalimento*

Il soggetto abilitato può avvalersi, sotto il suo diretto controllo ed assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, ovvero, per quanto riguarda i soggetti abilitati diversi dai Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'art. 23, comma 2, di detto decreto.

Nel caso in cui si avvalga dei citati soggetti, la Parte privata della presente convenzione trasmette all'INPS apposita comunicazione indicante la ragione sociale e il nome del rappresentante legale del soggetto dei cui servizi si intende usufruire. Detta comunicazione deve precedere l'inizio dello svolgimento del servizio in regime di avvalimento.

L'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del soggetto abilitato.

In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, l'INPS intrattiene rapporti con il solo soggetto abilitato.

## Art. 11

### *Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali*

Per i servizi di cui agli articoli 3 e 4 resi dal soggetto abilitato in favore di utenti esterni, Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003, nomina il soggetto abilitato sottoscrittore della presente convenzione Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, come da allegato atto di nomina.

Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute al Titolare, delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante.

Il soggetto abilitato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

E' fatto divieto assoluto al soggetto abilitato di utilizzare i dati per fini diversi da quelli previsti dalla presente convenzione, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza di persone. Il soggetto abilitato assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, nè in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto sopra, il soggetto abilitato avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

## Art. 12

### *Compensi*

Il presente articolo stabilisce la misura del compenso, IVA esclusa, che l'INPS riconosce al soggetto abilitato per lo svolgimento dell'attività prevista nella presente convenzione.

In merito all'attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) per ogni tipologia di dichiarazione saranno corrisposti i compensi, IVA esclusa, indicati in tabella:

Tipologia di dichiarazione	compenso
Dichiarazione asseverata effettuata ai sensi	€ 7,98

dell'art. 3, comma 4, numeri 1 e 2	
Dichiarazione non asseverata effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 4, numero 1	€ 5,08
Dichiarazione non asseverata effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 4, numero 2	€ 2,73
Dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 4, numero 3	€ 2,73
Dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 4, numero 5	€ 2,73

Qualora la trasmissione delle dichiarazioni avvenga tardivamente rispetto ai termini indicati nel sesto comma dell'articolo 3 i predetti compensi sono ridotti in misura percentuale, così come indicato nell'art. 14 della presente convenzione.

Per le fattispecie di cui all'art.3, comma 4, numero 4, della presente convenzione, si applicheranno i compensi suindicati, in relazione alla tipologia e modalità di dichiarazione; analogamente, tali fattispecie saranno oggetto di riduzione dei compensi e di verifica di presenza di eventuale difettosità ai fini della attribuzione di penali, secondo quanto previsto dall'art. 14.

Per i soggetti aventi redditi pari a zero, oltre la prestazione collegata al reddito, sia se trasmessi in una dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 4, numero 3 sia se trasmessi in una diversa tipologia di dichiarazione di cui all'art. 3, comma 4, ai soggetti abilitati sarà comunque attribuito il compenso previsto per la tipologia di dichiarazione di cui all'art. 3, comma 4, numero 3.

I compensi riferiti alle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) sono pagati per ogni soggetto appartenente al medesimo nucleo reddituale contemplato nella dichiarazione.

In merito all'attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine dell'erogazione delle prestazioni assistenziali la misura del compenso, IVA esclusa, per ogni dichiarazione trasmessa, è pari a € 5,50 (euro cinque/50).

Ai fini del pagamento dei compensi di cui al presente articolo si terrà conto delle dichiarazioni corrispondenti a ciascun codice fiscale escludendo, pertanto, invii successivi al primo con dati non variati rispetto al primo modello trasmesso.

Qualora, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, intervengano fatti o circostanze che comportino la necessità di una nuova dichiarazione di variazione della precedente o rettifiche di dichiarazioni erranee non è riconosciuto un ulteriore corrispettivo.

In sede di pagamento del saldo di cui all'articolo 13, saranno effettuati i necessari conguagli. Nel caso di incapienza del suddetto saldo il soggetto abilitato è obbligato, con le modalità e i termini che saranno loro comunicati dall'Istituto, a restituire le somme eventualmente eccedenti rispetto a quelle dovute.

Nessun corrispettivo può essere richiesto dal soggetto abilitato all'utente in relazione ai servizi oggetto della presente convenzione.

L'attività svolta dai soggetti abilitati per le attività RED e INV CIV sarà remunerata esclusivamente nei limiti degli stanziamenti annui sugli specifici capitoli del bilancio di previsione INPS.

Per ciascuna dichiarazione sarà erogato il corrispettivo, secondo quanto previsto, all'art. 12 della presente convenzione se la trasmissione avviene entro 30 giorni solari dalla presentazione da parte del cittadino al soggetto abilitato; per le trasmissioni effettuate dopo tale termine, si applicherà una riduzione percentuale dei compensi di cui all'art. 12 come di seguito indicato.

<b>Trasmissione dichiarazione da parte del soggetto abilitato</b>	<b>Riduzione percentuale del compenso</b>
Da 31 a 60 giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato	20%
Da 61 a 90 giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato	50%
Da 91 giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato	80%

Nel caso in cui, tramite sistemi automatizzati centralizzati di controllo delle dichiarazioni delle situazioni reddituali trasmesse, si rilevino redditi discordanti con quelli dichiarati al Fisco dal medesimo soggetto abilitato, sarà attribuita una penalità pari a 1 volta il compenso erogato dall'Istituto per ciascun cittadino, in relazione alla tipologia di dichiarazione trasmessa e acquisita validamente.

Ad integrazione dei controlli sopra menzionati, per accertare il corretto adempimento, da parte del soggetto abilitato, delle obbligazioni che discendono dall'affidamento del servizio, le Parti stabiliscono che l'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% delle dichiarazioni trasmesse, con estensione al 5% per quei soggetti che si siano resi responsabili di errori e/o omissioni.

In caso di riscontro di dichiarazione errata, è prevista l'applicazione del seguente, ulteriore, sistema di penali.

L'importo della penale al fine di riportare la verifica a campione all'intera attività svolta dall'intermediario viene determinato moltiplicando tra loro i seguenti fattori:

- Numero delle dichiarazioni errate verificate;
- Indice di difettosità, definito per tipologia di errore;
- Una volta (1) la misura dei compensi corrisposti ai sensi dell'art. 12 in relazione alle tipologie di dichiarazioni;
- Coefficiente 100. Nel caso in cui l'Istituto decida di aumentare la percentuale del campione da controllare, il coefficiente dovrà essere riparametrato.

Le tipologie di errore per ciascuna attività e i relativi indici di difettosità sono indicati nelle tabelle che seguono.

Tipologie di errore e relativi indici di difettosità relativi ai Modelli RED:

<b>Tipo di errore</b>	<b>Indice di difettosità</b>
Stato civile errato	0.06 (zero/06)
Codice fiscale errato	0.06 (zero/06)

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti dello stanziamento, l'Istituto procederà a periodico monitoraggio e in prossimità del raggiungimento dei limiti di spesa sopra indicati, ne darà comunicazione ai soggetti abilitati.

### Art. 13

#### *Liquidazione e pagamento dei compensi*

Il soggetto abilitato emette fattura/e dei dati trasmessi e riscontrati dall'INPS, consultando all'uopo i dati riepilogativi messi a disposizione dall'INPS sul proprio sito internet. Per i servizi in oggetto saranno emesse due fatture per ciascuna attività.

#### 1) PRIMA FATTURA:

- per l'anno 2015 pari al 95% del valore corrispondente alle dichiarazioni trasmesse ed acquisite validamente dall'Istituto alla data del 15/09, con emissione dei prospetti riepilogativi entro la prima metà del mese di ottobre;
- per l'anno 2016 pari al 95% del valore corrispondente alle dichiarazioni trasmesse ed acquisite validamente dall'Istituto alla data del 31/07, con emissione dei prospetti riepilogativi entro la prima metà del mese di settembre.

#### 2) SECONDA FATTURA:

- per l'anno 2015 pari al 95% del valore corrispondente alle dichiarazioni trasmesse ed acquisite validamente dall'Istituto dalla data del 16/09 fino al termine previsto della chiusura di ciascuna campagna, con emissione dei prospetti riepilogativi entro un mese dalla chiusura della campagna stessa;
- per l'anno 2016 pari al 95% del valore corrispondente alle dichiarazioni trasmesse ed acquisite validamente dall'Istituto dalla data del 01/08 fino al termine previsto della chiusura di ciascuna campagna, con emissione dei prospetti riepilogativi entro un mese dalla chiusura della campagna stessa.

#### 3) TERZA FATTURA

- Per gli anni 2015 e 2016 pari al saldo di cui all'art.13 con emissione dei prospetti riepilogativi nella sezione sul sito internet dell'Istituto.

Gli eventuali dati scartati dalle procedure di verifica e controllo possono essere fatturati non appena resi conformi al tracciato delle procedure informatiche di supporto rilasciato dall'INPS, che sarà opportunamente messo a disposizione del soggetto abilitato. Agli effetti dell'applicazione dei compensi di cui all'art. 12 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell'INPS.

I soggetti abilitati sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, alle strutture centrali o territoriali competenti, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui al decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n.55.

In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG. Dovrà poi essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall'Istituto sul sito istituzionale: [www.inps.it](http://www.inps.it) – Gare aste e fornitori – Fatturazione elettronica – Istruzioni ed esempi per la compilazione – Convenzioni-Contratti-Riferimento Amministrazione.

Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura medesima e l'effettivo ricevimento della stessa da parte dell'Istituto.

Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall'Istituto ai soggetti abilitati, in modo da garantire il corretto inoltro della fattura.

Pertanto, l'Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, né procederà ad alcun pagamento, neppure parziale, sino all'invio della fattura stessa.

Entro 15 gg. dal ricevimento della fattura all'Istituto, la struttura centrale o territoriale competente può "rifiutare" la fattura comunicandolo allo SDI per i seguenti motivi:

1. mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati sul sito Internet;
2. mancata oppure errata indicazione delle fasce dei compensi, del periodo e dell'anno di riferimento;
3. mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria (capitolo di spesa di riferimento).

Nell'ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si sia provveduto a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con nota di credito, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La fattura, ai sensi del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, dovrà riportare l'annotazione "S" -"scissione dei pagamenti" sulla medesima. Pertanto, l'Istituto verserà direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel predetto decreto, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in fattura.

Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori elementi:

- avvenuta sottoscrizione della Convenzione;
- verifica del D.U.R.C. del soggetto abilitato, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla normativa vigente;
- indicazioni del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della regolarità di cui ai commi precedenti, avviene entro il trentesimo giorno dal ricevimento delle stesse.

Il pagamento del saldo del compenso avviene successivamente all'espletamento delle verifiche di cui all'art. 14; in particolare, il soggetto abilitato emette fattura a seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell'Istituto.

È obbligo del soggetto abilitato comunicare all'INPS eventuali modifiche relative alle modalità di pagamento, che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal verificarsi delle stesse.

#### **Art. 14** *Verifiche e penali*

Errore di trascrizione	0.06 (zero/06)
Mancata trasmissione, da parte del soggetto abilitato, della documentazione richiesta dall'INPS	0.12 (zero/12)
Dichiarazione reddituale presentata da soggetto risultante deceduto alla data di sottoscrizione del modello	0.12 (zero/12)

Tipologie di errore e i relativi indici di difettosità relativi ai Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS:

<b>Tipo di errore</b>	<b>Indice di difettosità</b>
Difficoltà tra i dati trasmessi dal soggetto abilitato e quelli che risultano dalla documentazione presentata dal cittadino	0.03 (zero/03)
Mancata trasmissione, da parte del soggetto abilitato, della documentazione richiesta dall'INPS	0.12 (zero/12)
Dichiarazione presentata da soggetto risultante deceduto alla data di sottoscrizione del modello	0.12 (zero/12)

La sistematica e reiterata ricorrenza dei casi sopra riportati comporta la risoluzione automatica della convenzione.

#### **Art. 15**

##### *Procedimento di verifica e di applicazione delle penali*

La Direzione generale dell'INPS attende alla funzione di indirizzo e di coordinamento strategico dell'intero procedimento.

Le verifiche sono effettuate dalle Strutture periferiche dell'INPS territorialmente competenti.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, il soggetto abilitato, in caso di richiesta ed entro 30 giorni da essa, fa pervenire alla Struttura territoriale dell'INPS copia di quanto da esso conservato ai sensi dell'art. 8. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti, verrà applicata la sanzione massima prevista per singolo modello/servizio, secondo quanto previsto specificamente nei commi relativi alle sanzioni previste per ciascuna attività.

Eseguita la verifica, la Struttura territoriale dell'INPS ne trasmette l'esito alla Direzione generale dell'INPS e al soggetto abilitato.

La Direzione generale dell'INPS valida gli esiti delle verifiche e riscuote le somme dovute a titolo di penale.

La riscossione delle penali di cui al presente articolo avviene per compensazione in sede di predisposizione della fattura a saldo di cui all'art. 13 e per l'eventuale eccedenza, con apposita richiesta per recupero penale.

A seguito dell'adempimento della penale, l'INPS emette apposita ricevuta, con contrassegno telematico di € 2,00 (due/00) in caso di superamento dell'importo di € 77,47 (settantasette/47).

L'INPS provvede a comunicare al soggetto abilitato le modalità, i tempi e gli esiti delle verifiche, e a darne pubblicità sul proprio sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it).

Nel caso in cui si verificano, per la stessa dichiarazione trasmessa dal soggetto abilitato una pluralità di errori, in relazione a ciascuna attività, viene applicato l'importo della penale più elevato.

#### **Art. 16** *Ulteriori verifiche*

Al di fuori delle verifiche previste dall'articolo precedente, l'INPS si riserva di effettuare, su segnalazione delle Autorità competenti, ogni opportuno controllo in attuazione della presente Convenzione.

L'INPS si riserva, altresì, di effettuare ogni opportuna verifica circa il corretto svolgimento del servizio da parte dei soggetti abilitati.

#### **Art. 17** *Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS*

Salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15, l'INPS si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente convenzione qualora le dichiarazioni acquisite ed inviate dal soggetto abilitato non siano conformi alla normativa e/o alle disposizioni della convenzione per una percentuale pari o superiore al 5% delle dichiarazioni sottoposte a verifiche da parte dell'INPS, anche diverse dalle verifiche di cui all'art. 14, ovvero da parte di qualunque altra Autorità.

L'INPS si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla Convenzione stipulata con il soggetto abilitato qualora si rilevi un ritardo ingiustificato, sistematico e reiterato nella trasmissione delle dichiarazioni rispetto al termine fissato dal comma 1 dell'articolo 14.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di inadempienza grave del soggetto abilitato, accertata anche nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 16.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi, l'INPS comunica al soggetto abilitato la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto abilitato ha facoltà di comunicare alla Direzione generale dell'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell'INPS comunica al soggetto abilitato il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi dei primi due commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Il recesso di cui ai primi tre commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del soggetto abilitato, della relativa comunicazione.

Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.

Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti di convenzione tra l'INPS e i soggetti compresi tra quelli abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, nei casi di cui ai primi tre commi l'Istituto ha anche facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il soggetto abilitato interessato, ad oggetto diverso rispetto a quello della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente convenzione nei casi in cui, in base all'articolo 35 del d.lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all'assistenza fiscale, ai sensi del d.lgs. 241/1997 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 18**

##### *Polizza assicurativa*

Il soggetto abilitato stipula apposita polizza assicurativa a garanzia dell'integrale risarcimento dei danni da esso comunque cagionati nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, ovvero, per quanto riguarda i soggetti abilitati diversi dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dall'art. 22 di detto decreto.

#### **Art. 19**

##### *Registrazione*

Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 20**

##### *Spese ed oneri*

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico del soggetto abilitato, salvo diversa previsione di legge.

#### **Art. 21**

##### *Uso della telematica e di internet. Campagne di informazione*

Ove non diversamente stabilito, le trasmissioni di informazioni e le comunicazioni previste dalla presente convenzione sono effettuate con modalità telematiche.

Le trasmissioni potranno avvenire anche in cooperazione applicativa, secondo le regole e specifiche tecniche e di sicurezza definite dall'Istituto.

In alternativa, tenuto conto del tipo di trasmissione o di comunicazione, l'INPS rende disponibili le trasmissioni di informazioni e le comunicazioni previste dalla presente convenzione mediante pubblicazione sul proprio sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), che il soggetto abilitato ha l'onere all'uopo di consultare.

Per conferire la massima efficacia alle iniziative relative agli anni 2015 e 2016, l'INPS dà tempestiva e puntuale informazione delle stesse anche attraverso la stampa e gli altri strumenti di comunicazione.

#### **Art. 22**

##### *Durata, adeguamento e risoluzione. Termine di ciascuna campagna*

La presente convenzione ha validità per la durata delle Campagne RED e INV CIV 2015/2016, dal momento della sottoscrizione da parte dell'Istituto e fino al 28 febbraio 2017, salvo diversa disposizione normativa.

La presente convenzione può essere modificata su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto e comunque entro il termine di conclusione delle campagne RED e INV CIV 2015.

Le pertinenti modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.

In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative sopravvenute impongano all'INPS adeguamenti di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con determinate categorie di soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, l'Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e unilateralmente gli importi dei compensi di cui all'articolo 12 agli effetti di tali disposizioni.

La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all'altra.

Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.

Il termine di conclusione di ciascuna campagna RED e INV CIV (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) è fissato negli articoli 3 e 4 della presente convenzione.

Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno 3 mesi.

#### **Art. 23**

##### *Foro competente*

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

**Art. 24**

*Rinvio alla normativa vigente*

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

**Per l'INPS**

**Il soggetto abilitato**

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il soggetto abilitato dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: Art.3 *Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED)*, Art. 4 *Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell'erogazione delle prestazioni assistenziali (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS)*, Art. 5 *Contenuto del servizio*, Art. 6 *Attività di acquisizione delle dichiarazioni*, Art. 7 *Attività di trasmissione delle dichiarazioni*, Art. 8 *Attività di conservazione dei moduli di dichiarazione e della documentazione inerente*, Art. 9 *Duplicato del modulo di dichiarazione*, Art. 10 *Svolgimento del servizio in regime di avalimento*, Art. 11 *Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali*, Art. 12 *Compensi*, Art. 13 *Liquidazione e pagamento dei compensi*, Art. 14 *Verifiche e penali*, Art. 15 *Procedimento di verifica e di applicazione delle penali*, Art. 16 *Ulteriori verifiche*, Art. 17 *Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS*, Art. 18 *Polizza assicurativa*, Art. 20 *Spese ed oneri*, Art. 22 *Durata, adeguamento e risoluzione. Termine di ciascuna campagna*, Art. 23 *Foro competente*.

[Luogo e data]

**Il soggetto abilitato**